



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmioli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351
Mail labour@labourconsulting.com
Pec labourconsulting@legalmail.it
Web www.labourconsulting.com

ALLE AZIENDE CLIENTI

Parma Reggio Emilia, 29 gennaio 2018.

Oggetto: LEGGE BILANCIO 2018 – AGEVOLAZIONE STABILIZZAZIONE GIOVANI.

La Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha introdotto un nuovo incentivo all'occupazione, per la durata massima di trentasei mesi, destinato ai datori di lavoro privati che, a partire dal 1° gennaio 2018, assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, soggetti con età inferiore a 30 anni che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altri datori di lavoro.

Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l'esonero spetta per l'inserimento di lavoratori che non abbiano compiuto i 35 anni di età, in presenza di tutte le altre condizioni previste.

L'incentivo consiste:

- ✓ nell'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro,
- ✓ per un periodo massimo di 36 mesi,
- ✓ nel limite di 3.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile.

Sono esclusi dall'agevolazione i premi e contributi dovuti all'INAIL.

Qualora il lavoratore sia stato assunto fruendo parzialmente dell'incentivo in esame (ad esempio perché interrompe per dimissioni il rapporto), e successivamente venga assunto a tempo indeterminato da un nuovo datore di lavoro, quest'ultimo potrà fruire dell'incentivo per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione (la verifica dell'età rimane riferita al momento dell'assunzione iniziale).

L'agevolazione è legata alla sussistenza dei criteri generali disposti dall'articolo 31 del d.lgs 150/2015; tra questi, principalmente l'assunzione incentivata

- ✓ non deve essere conseguente ad un obbligo preesistente (es. collocamento obbligatorio);
- ✓ non deve violare diritti di precedenza all'avvio al lavoro di altri lavoratori;
- ✓ deve essere accompagnata da corretta comunicazione di attivazione del rapporto al centro impiego.

Oltre a quanto sopra, per esplicita previsione della norma istitutiva dell'agevolazione, l'incentivo non spetta ai datori di lavoro che:

- nei 6 mesi precedenti, abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva nella quale sarebbe assunto il lavoratore
- nei 6 mesi successivi proceda al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero, ovvero al licenziamento di un altro lavoratore con pari qualifica e nella stessa unità produttiva nella quale è assunto il lavoratore agevolato.

In merito alla correlazione tra il beneficio e l'assenza di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, sono auspicabili chiarimenti attuativi.

L'esonero contributivo in esame trova applicazione anche:

- ✓ in caso di **conferma del rapporto al termine di un contratto a tempo indeterminato, successiva al 31 dicembre 2017 (con condizioni particolari da verificare specificamente);**
- ✓ nel caso di **trasformazione, successivamente al 1° gennaio 2018, di un contratto a tempo determinato** in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il requisito dell'età anagrafica al momento della trasformazione.

L'incentivo non trova applicazione, invece, per i datori di lavoro domestico e durante l'apprendistato a cui è riservata la fruizione delle ordinarie riduzioni contributive tipiche per tale istituto formativo. Inoltre, lo sgravio di cui all'oggetto non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previste dall'ordinamento.

Assunzione di studenti che abbiano svolto il periodo di alternanza scuola / lavoro.

Infine, il comma 108 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 prevede l'esonero totale dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei contributi e premi dovuti all'INAIL e fermi restando i limiti annui e l'età anagrafica dei lavoratori sin qui analizzati, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di

- studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30% delle ore di alternanza previste dai rispettivi programmi formativi;
- studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore ovvero periodi di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Questa prima informazione è inviata in attesa degli attesi sviluppi interpretativi ed applicativi della norma, che si completeranno con le indicazioni Inps necessarie per la concreta attuazione del nuovo incentivo.

In ogni caso, i Professionisti e Collaboratori dello Studio sono a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento sul tema di cui all'oggetto.

Cordiali saluti.

Labour Consulting Srltp

RIPRODUZIONE VIETATA